



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2023-2024

Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23117

Data: 22/02/2024

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/02/2024 e supplemento di rapporto del 13/02/2024 relativo all'incontro (23203) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei - Canazei (TN) il 04/02/2024 tra Fassa Falcons U19 (020) e HC Merano Junior U19 (522).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' () Incontro da RECUPERARE ai sensi dell'art. 9 delle NOFA COMUNI 2023-2024.

D) Motivazione:

0

Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto, risulta che l'incontro non è stato disputato per l'assenza del medico incaricato di assistere alla gara.

Prima di comunicare alle due squadre la decisione di non far disputare la gara, la terna arbitrale attendeva il termine di 45' previsto dalle NOFA di riferimento.

L'arbitro fa altresì presente che la società ospitante, confermando di avere preventivamente comunicato - mediante e-mail dd. 06.09.2023 allegata - alle Autorità sanitarie le date e gli orari delle manifestazioni in calendario, si prodigava in ogni modo per reperire un altro medico e per consentire quindi il regolare svolgimento della gara, evitando in tal modo di procurare danno alla società HC Merano Junior, ma purtroppo ogni sforzo in tal senso risultava vano.

Veniva anche prodotta una dichiarazione del dr. Orazio BRAGHENTI, che, in qualità di medico incaricato di presenziare al predetto incontro, affermava che durante il tragitto verso lo stadio del ghiaccio aveva ricevuto un'altra richiesta di intervento, che non gli aveva permesso di raggiungere lo stadio in tempo utile per l'inizio della partita, fissato per le ore 20.00. E di ciò il predetto sanitario aveva anche dato tempestivo avviso alla società ospitante.

Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge che l'assenza del medico non può essere imputata a negligenza della società organizzatrice dell'evento sportivo, essendosi la stessa prontamente attivata per reperire un sanitario disponibile, dopo che il medico designato per assistere all'incontro aveva comunicato poco prima dell'inizio della partita alla società ospitante il sopravvenuto impedimento, a causa di un intervento professionale urgente, che lo avrebbe impegnato a lungo, non consentendogli così di poter tenere fede all'impegno in precedenza assunto con la società di casa.

Ne consegue che detto incontro debba essere recuperato secondo le modalità previste dall'art. 9 delle Norme Comuni 2023-2024.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl (020).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2023-2024

II Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi